



M E D I O L A N U M
LifeSerenity

FASCICOLO INFORMATIVO

LIFE SERENITY **VITA**

Contratto di Assicurazione Temporanea
per il Caso di Morte

Il presente Fascicolo Informativo, contenente la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione, il Glossario ed il Modulo di Proposta, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione.

AVVERTENZA: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

È un prodotto di

**MEDIOLANUM**
VITA
GRUPPO MEDIOLANUM

Distribuito da

**BANCA**
MEDIOLANUM
GRUPPO BANCARIO MEDIOLANUM

INDICE

NOTA INFORMATIVA

A. Informazioni sull'impresa di assicurazione	1/9
B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte	1/9
C. Informazioni sui costi, sconti e regime fiscale	4/9

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	1/9
--	-----

GLOSSARIO	1/2
----------------------------	-----

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Compagnia di Assicurazione

Mediolanum Vita S.p.A., Compagnia di assicurazione di diritto italiano appartenente al Gruppo Mediolanum, (di seguito "Mediolanum Vita" o "la Compagnia") - Sede Legale e Direzione: Palazzo Meucci - Via F. Sforza - 20080 Basiglio - Milano 3 (MI) - Italia - R.E.A. (MI) 842196 - Codice fiscale/Partita IVA/Numero Registro Imprese di Milano 01749470157 - Società con unico Socio - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Mediolanum S.p.A. - tel. +39.029049.1 - sito Internet www.mediolanumvita.it - email info@bancamediolanum.it, mediolanumvita@pec.mediolanum.it.

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. 06.07.1973 pubblicato sulla G.U. n. 193 del 27.07.1973, ed iscritta al nr. 1.00041 della Sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione. Società di Revisione - alla data di redazione del presente Fascicolo: Deloitte & Touche S.p.A., Via Tortona, 25, 20144 Milano.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Si riportano di seguito alcune informazioni significative sulla situazione patrimoniale di Mediolanum Vita S.p.A., relative all'ultimo bilancio approvato (al 31/12/2013):

Patrimonio netto:	323,149 Milioni di euro
Capitale Sociale	87,720 Milioni di euro
Totale delle riserve patrimoniali	235,429 Milioni di euro
Indice di solvibilità riferito alla gestione Vita (rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente)	1,89

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto ha una durata minima di 5 anni e massima di 20 anni. Il Contraente definisce la durata contrattuale prescelta compilando opportunamente e sottoscrivendo il Modulo di Proposta che costituisce la Proposta di Assicurazione.

L'età dell'Assicurato alla data di sottoscrizione della Proposta sarà non inferiore a 18 o superiore a 65 anni compiuti al momento della sottoscrizione e non potrà essere superiore a 75 anni alla scadenza.

Il contratto prevede l'applicazione di due diverse tariffe studiate appositamente per soggetti non-fumatori e

fumatori. In particolare:

- Non-fumatore: si definisce non-fumatore il soggetto che non ha mai fumato (sigarette, sigari, pipa o altro) o ha smesso di fumare da almeno un anno; in questo caso si applicano le tariffe non fumatore;
- Fumatore: nei casi non inclusi nel caso precedente, si applicano le tariffe fumatore.

Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative:

a) Prestazioni in caso di decesso

LIFE SERENITY VITA è un contratto di assicurazione temporanea per il caso di morte il cui obiettivo è garantire, in caso di decesso dell'Assicurato durante il periodo della copertura assicurativa, la corresponsione ai Beneficiari del capitale assicurato risultante a tale data.

In caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, Mediolanum Vita garantisce il pagamento del capitale assicurato, in base all'importo del premio versato, in un'unica soluzione ovvero secondo le modalità previste dal servizio "Flash Benefit" descritte al successivo punto c).

Qualora alla scadenza contrattuale l'Assicurato sia ancora in vita, la polizza si intenderà estinta ed i premi pagati resteranno acquisiti da Mediolanum Vita, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1 delle Condizioni di Assicurazione in caso di sottoscrizione della Copertura Complementare Infortuni, di seguito descritta al punto b).

Avvertenza: Si segnala che il presente contratto prevede cause di limitazione della prestazione in caso di decesso, secondo le modalità e nei limiti previsti dall'Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione.

b) Coperture complementari

Oltre alla prestazione principale sopra descritta, il Contraente ha la facoltà di optare per la sottoscrizione di una Copertura Complementare Infortuni che prevede il riconoscimento, in caso di infortunio dell'Assicurato che abbia come conseguenza il decesso dello stesso entro un anno dal verificarsi dell'infortunio, un capitale aggiuntivo, con un massimo di 200.000 euro, pari al capitale assicurato per il caso di morte, o al doppio dello stesso, come descritto agli Artt. 6 e 8 delle Condizioni di Assicurazione.

Avvertenza: Si segnala che il presente contratto prevede cause di limitazione della copertura complementare, secondo le modalità e nei limiti previsti dall'Art. 8 delle Condizioni di Assicurazione.

c) Opzioni contrattuali

La modalità di liquidazione "Flash Benefit" consiste nella facoltà, da parte del Contraente, di indicare, in fase di sottoscrizione di LIFE SERENITY VITA e senza alcun costo aggiuntivo, un "Beneficiario Irrevocabile" al quale verrà erogato il 10% del capitale assicurato fino ad un massimo di 10.000 euro, entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione prevista dall'Art.18 delle Condizioni di Assicurazione.

Unitamente a tale documentazione, il Beneficiario Irrevocabile dovrà fornire indicazioni circa le modalità di erogazione dell'importo.

Il restante importo del capitale assicurato alla data del decesso verrà liquidato ai Beneficiari come descritto al precedente punto a).

Fatta eccezione per i casi in cui l'Assicurato si sottoponga a visita medica, Mediolanum Vita applica un periodo cosiddetto di "carenza" di sei mesi a partire dal perfezionamento del contratto, durante i quali, in caso di decesso dell'Assicurato, corrisponderà ai Beneficiari, invece del capitale assicurato, una somma pari all'ammontare dei premi versati fatte salve le esclusioni riportate all'Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione.

L'assunzione del rischio da parte di Mediolanum Vita comporta il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato, da effettuarsi:

- analizzando il questionario sanitario - allegato alla Proposta di Assicurazione - compilato dall'Assicurato e con il quale egli informa la Compagnia sul proprio stato di salute e sulle proprie attività professionali e sportive;
- richiedendo all'Assicurato - ovvero lo stesso può espressamente richiedere - di sottoporsi a visita medica e ad eventuali ulteriori accertamenti sanitari.

Nota Informativa

Per le proposte di polizze con capitale assicurato fino a 200.000 euro verrà richiesta la compilazione del questionario sanitario, fatta salva la facoltà della Compagnia di richiedere eventuali ulteriori accertamenti. Per le proposte di polizza con capitale assicurato superiore a 200.000 euro verranno richiesti specifici accertamenti sanitari. Al riguardo, si precisa che l'importo del capitale assicurato forma cumulo di rischio con eventuali ulteriori polizze temporanee per il caso di morte sottoscritte con Mediolanum Vita ed aventi il medesimo soggetto Assicurato.

È estremamente importante che il Contraente, e l'Assicurato se persona diversa, prestino la massima attenzione nel leggere le raccomandazioni e le avvertenze contenute nel Modulo di Proposta, relative al questionario sanitario, e che rilascino dichiarazioni complete e veritiere.

4. Premi

Il premio, cioè l'importo dovuto dal Contraente a Mediolanum Vita, è calcolato in funzione del capitale assicurato, della durata della polizza, dell'età, dello stato di salute e delle abitudini di vita dell'Assicurato nonché dello status di fumatore/non fumatore dell'Assicurato.

La modifica in corso di contratto dei predetti requisiti, che determinano l'importo del premio all'atto della sottoscrizione, non incide sull'ammontare dello stesso che resta pertanto costante, fatta salva l'applicazione della rivalutazione ISTAT.

Il Contraente ha tuttavia l'obbligo di comunicare a Mediolanum Vita, ai sensi dell'Art. 1926 del Codice Civile, i cambiamenti di professione o di attività dell'Assicurato che determinino un aggravamento del rischio affinché la Compagnia possa valutare l'applicazione di una maggiorazione sul premio.

Gli importi dei premi sono comprensivi di tutti i caricamenti a qualsiasi titolo previsti dal contratto.

Alla sottoscrizione del contratto il Contraente:

- a) definisce la durata del contratto compilando opportunamente la Proposta di Assicurazione;
- b) stabilisce le modalità di corresponsione dei premi, scegliendo versamenti annuali oppure usufruendo di rateazioni semestrali.

I premi successivi al primo vengono pagati alle successive ricorrenze stabilite.

Il pagamento del primo premio annuo – o della prima rata di premio – può essere effettuato mediante assegno circolare/bancario non trasferibile intestato a Mediolanum Vita S.p.A., oppure tramite addebito sul conto corrente del Contraente.

I versamenti successivi possono essere effettuati mediante procedura di addebito sul conto corrente del Contraente (mediante SEPA Direct Debit - SDD). Ai fini dell'attestazione dell'avvenuto pagamento, fa fede la documentazione contabile del competente Istituto di Credito.

In caso di estinzione del conto corrente bancario, i premi possono essere versati attraverso assegno circolare/bancario non trasferibile intestato a Mediolanum Vita S.p.A..

Si rinvia al successivo paragrafo 6 per il dettaglio dei costi applicati.

Il capitale assicurato opzionato in fase di sottoscrizione della Proposta di Assicurazione ed il premio della polizza saranno adeguati annualmente in base all'Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai pubblicato dall'ISTAT, con le regole previste nell'Art. 11 delle Condizioni di Assicurazione.

5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Non sono previsti meccanismi di partecipazione agli utili.

C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

6. Costi

6.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

6.1.1 Costi gravanti sul Premio

Costi fissi:

Sul premio sono applicati costi fissi pari a 10 €. Non sono previste spese di emissione del contratto.

Costi variabili:

Sul premio sono applicati costi variabili in funzione del capitale assicurato, dell'età, dello stato di salute, delle abitudini di vita, nonché dello status di fumatore/non fumatore dell'Assicurato secondo le seguenti tabelle:

COPERTURA ASSICURATIVA CASO MORTE

Capitale assicurato: € 50.000

Età	Fattore di Rischio: NON FUMATORE			
	durata			
	5	10	15	20
25	37,20%	36,80%	36,10%	34,70%
30	36,50%	35,10%	33,70%	31,00%
35	33,60%	31,60%	29,40%	26,70%
40	30,10%	27,60%	25,10%	22,90%
45	25,40%	23,00%	21,30%	20,10%
50	21,30%	20,10%	18,90%	18,20%

Età	Fattore di Rischio: FUMATORE			
	durata			
	5	10	15	20
25	31,60%	31,90%	30,80%	29,80%
30	31,30%	30,20%	28,50%	27,00%
35	29,10%	27,30%	25,50%	23,60%
40	25,80%	24,00%	22,60%	21,00%
45	22,60%	21,00%	19,90%	18,90%
50	20,00%	18,90%	18,00%	17,30%

Capitale assicurato: € 100.000

Età	Fattore di Rischio: NON FUMATORE			
	durata			
	5	10	15	20
25	41,10%	40,60%	39,60%	37,90%
30	40,20%	38,50%	36,50%	33,40%
35	36,60%	34,20%	31,40%	28,10%
40	32,20%	29,10%	26,30%	23,70%
45	26,60%	23,90%	22,00%	20,50%
50	21,90%	20,50%	19,30%	18,40%

Età	Fattore di Rischio: FUMATORE			
	durata			
	5	10	15	20
25	34,20%	34,40%	33,10%	31,80%
30	33,60%	32,40%	30,30%	28,50%
35	31,00%	28,80%	26,80%	24,60%
40	27,10%	25,00%	23,30%	21,50%
45	23,40%	21,60%	20,40%	19,20%
50	20,40%	19,30%	18,30%	17,50%

Capitale assicurato: € 200.000

Età	Fattore di Rischio: NON FUMATORE			
	durata			
	5	10	15	20
25	43,40%	42,80%	41,70%	39,80%
30	42,40%	40,40%	38,20%	34,70%
35	38,30%	35,60%	32,40%	28,90%
40	33,30%	30,00%	26,90%	24,20%
45	27,20%	24,30%	22,30%	20,80%
50	22,30%	20,80%	19,40%	18,60%

Età	Fattore di Rischio: FUMATORE			
	durata			
	5	10	15	20
25	35,60%	35,80%	34,30%	32,90%
30	35,00%	33,50%	31,30%	29,30%
35	32,00%	29,60%	27,40%	25,10%
40	27,80%	25,60%	23,70%	21,80%
45	23,80%	21,90%	20,60%	19,30%
50	20,70%	19,40%	18,40%	17,60%

COPERTURA ASSICURATIVA CASO MORTE + COPERTURA COMPLEMENTARE INFORTUNI

Capitale assicurato: € 50.000

	Fattore di Rischio: NON FUMATORE			
	durata			
Età	5	10	15	20
25	43,40%	43,20%	42,70%	41,80%
30	43,00%	42,10%	40,90%	38,80%
35	40,90%	39,40%	37,30%	34,60%
40	38,00%	35,40%	32,60%	29,90%
45	33,00%	30,10%	27,60%	25,40%
50	27,60%	25,50%	23,50%	22,10%

	Fattore di Rischio: FUMATORE			
	durata			
Età	5	10	15	20
25	29,70%	29,90%	30,50%	31,40%
30	30,30%	30,90%	31,70%	32,40%
35	31,70%	32,80%	33,30%	32,90%
40	33,90%	33,90%	33,60%	33,10%
45	34,00%	33,40%	33,00%	34,30%
50	32,70%	32,70%	34,50%	35,80%

Capitale assicurato: € 100.000

	Fattore di Rischio: NON FUMATORE			
	durata			
Età	5	10	15	20
25	45,60%	45,40%	44,80%	43,80%
30	45,20%	44,10%	42,80%	40,50%
35	42,90%	41,20%	38,80%	35,80%
40	39,50%	36,70%	33,60%	30,70%
45	34,10%	30,90%	28,30%	25,80%
50	28,30%	26,00%	23,80%	22,30%

	Fattore di Rischio: FUMATORE			
	durata			
Età	5	10	15	20
25	31,00%	31,20%	31,80%	32,60%
30	31,60%	32,20%	33,00%	33,60%
35	33,00%	33,90%	34,40%	33,80%
40	35,00%	34,90%	34,40%	33,80%
45	34,90%	34,20%	33,60%	34,80%
50	33,30%	33,20%	34,90%	36,20%

Capitale assicurato: € 200.000

	Fattore di Rischio: NON FUMATORE			
	durata			
Età	5	10	15	20
25	46,80%	46,50%	45,90%	44,90%
30	46,40%	45,20%	43,80%	41,40%
35	43,90%	42,10%	39,60%	36,40%
40	40,30%	37,40%	34,20%	31,10%
45	34,60%	31,40%	28,60%	26,10%
50	28,60%	26,30%	24,00%	22,50%

	Fattore di Rischio: FUMATORE			
	durata			
Età	5	10	15	20
25	31,70%	31,90%	32,50%	33,30%
30	32,30%	32,90%	33,60%	34,20%
35	33,60%	34,60%	34,90%	34,30%
40	35,60%	35,40%	34,90%	34,10%
45	35,30%	34,50%	33,90%	35,00%
50	33,60%	33,40%	35,10%	36,30%

I costi fissi e variabili sopra riportati sono applicati dalla Compagnia per l'acquisizione, amministrazione e gestione del contratto.

Altri costi:

Per capitali assicurati superiori a 200.000,00 euro è necessario che l'Assicurato si sottoponga a visita medica il cui costo è pari alla tariffa applicata dalla struttura medica a cui si è rivolto ed è a carico dell'Assicurato. Al riguardo, si precisa che l'importo del capitale assicurato forma cumulo di rischio con eventuali ulteriori polizze temporanee per il caso di morte sottoscritte con Mediolanum Vita ed aventi il medesimo soggetto Assicurato. La quota parte percepita in media dall'Intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 20,03% per la copertura principale (copertura assicurativa caso morte) e al 21,06% nel caso in cui venga sottoscritta in aggiunta la Copertura Complementare Infortuni, facoltativa (*).

(*) Il dato è determinato sulla base dei costi e delle provvigioni definite nelle convenzioni di collocamento relativi all'intera vita del prodotto e non tiene conto di eventuali rappels.

7. Sconti

Non sono previsti sconti di premio.

8. Regime fiscale (alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo)

8.1 Imposta sui premi

I premi delle assicurazioni sulla vita rischio morte, sono esenti dalle imposte sulle assicurazioni ai sensi dell'Art. 11 All. C della tariffa annessa alla L. 29/10/1961, n. 1216.

La quota parte di premio destinata alla copertura complementare soggiace all'imposta sulle assicurazioni ai sensi dell'Art. 5 All. A della tariffa annessa alla L. 29/10/1961 n. 1216.

8.2 Detrazione dei premi versati

Alla data di predisposizione del presente Fascicolo la normativa fiscale (Art.15, lett. f), DPR 22/12/86, n.917 e successive modifiche) consente al Contraente di detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19% dei premi a favore delle assicurazioni aventi per oggetto esclusivo i rischi di morte o di invalidità permanente superiore al 5% da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, versati nell'anno solare nel limite massimo di € 530, salvo che i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana per i quali il limite massimo è pari ad € 1.291,14 (che dovrà essere considerato al netto dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente). Ai fini del calcolo dell'importo massimo detraibile si deve tener conto anche dei premi versati per altre polizze che consentono la detrazione alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge.

8.3 Tassazione della prestazione erogata in forma capitale per il caso di decesso dell'Assicurato

Le somme corrisposte da Mediolanum Vita ai Beneficiari sono esenti da IRPEF e dall'imposta sulle successioni (Art. 6 c. 2 DPR 22/12/86, n. 917, Art. 34 u.c. DPR 29/09/73, n. 601, Art. 12 D.Lgs. 31/10/90, n. 346).

Impignorabilità e insequestrabilità

Ai sensi dell'Art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Compagnia in virtù dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di legge.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

9. Modalità di perfezionamento del contratto

Il contratto si ritiene concluso il giorno di incasso del premio iniziale da parte della Compagnia.

La copertura assicurativa entra in vigore, sia nel caso in cui sia stata effettuata la visita medica sia nel caso in cui non sia stata effettuata, alle ore 24.00 del giorno di conclusione del contratto.

La Compagnia in ogni caso comunicherà al Contraente la data di decorrenza all'interno del Documento di Polizza.

Nota Informativa

Il Contraente ha la facoltà di richiedere una data di decorrenza successiva a quella stabilita secondo quanto sopra descritto: in tale caso la copertura assicurativa non può decorrere prima delle ore 24 del giorno di decorrenza stessa.

Per maggiori informazioni si rinvia all'Art. 2 delle Condizioni di Assicurazione.

10. Risoluzione del Contratto e sospensione del Versamento dei premi

Avvertenza: Se l'intero premio, o anche una sua rata, non viene versato entro i trenta giorni successivi alla scadenza, il contratto si estingue automaticamente ed i premi già versati restano acquisiti da Mediolanum Vita.

Il contratto può tuttavia essere riattivato, purché l'Assicurato sia ancora in vita, nel termine di sei mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata con le seguenti modalità:

- versando l'importo arretrato, fino al primo mese dalla scadenza della prima rata non pagata;
- pagando gli importi arretrati, aumentati degli interessi legali, per i mesi successivi fino al sesto dalla scadenza della prima rata non pagata.

Trascorso tale periodo di 6 mesi, la riattivazione è subordinata alla verifica, da parte di Mediolanum Vita, dello stato di salute dell'Assicurato.

Trascorsi dodici mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il contratto non potrà comunque essere riattivato ed **i premi già versati resteranno acquisiti da Mediolanum Vita.**

Venendo a cessare per qualunque motivo il pagamento del premio di LIFE SERENITY VITA, anche l'eventuale assicurazione complementare infortuni si risolve di diritto; tuttavia con la riattivazione di LIFE SERENITY VITA, e purché nel frattempo l'Assicurato non abbia subito infortuni, può essere riattivata anche la presente assicurazione. Si rinvia all'Art. 12 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

11. Riscatto Riduzione e Prestiti

Il presente contratto non ammette la possibilità di richiedere riscatti, riduzioni o prestiti.

12. Revoca della Proposta

Il Contraente può revocare la Proposta in qualunque momento finché il contratto non sia concluso. La comunicazione di revoca deve essere inviata a Mediolanum Vita a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Mediolanum Vita restituirà al Contraente gli eventuali mezzi di pagamento ricevuti o le somme già versate/addebitate entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

13. Diritto di recesso

Il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso secondo quanto indicato al precedente punto 9, avendo diritto alla restituzione dei premi versati per l'emissione della polizza al netto della eventuale quota del premio relativa al rischio corso nel periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto.

Per esercitare il diritto di recesso il Contraente deve darne comunicazione scritta a Mediolanum Vita a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Mediolanum Vita provvederà a rimborsare il valore, determinato secondo le modalità sopra descritte, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione.

14. Documentazione da consegnare all'Impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione

Mediolanum Vita provvede alla liquidazione della prestazione - verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento - entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione necessaria, quale prevista all'Art. 18 "Modalità di liquidazione delle prestazioni" delle Condizioni di Assicurazione.

Ai sensi dell'Art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti da qualsiasi contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art. 19 "Termini di prescrizione"

delle Condizioni di Assicurazione). In caso di omessa richiesta entro detti termini, la somma dovuta sarà versata dalla Compagnia, ai sensi di quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modifiche ed integrazioni in materia di rapporti dormienti, a favore di un apposito Fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

15. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

16. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto, sono redatti in lingua italiana.

17. Reclami

Secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti, Mediolanum Vita riceve e gestisce i reclami di propria pertinenza anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo della Compagnia, dando riscontro al reclamante entro 45 giorni dal loro ricevimento. Per la gestione dei reclami ricevuti, inclusi i relativi riscontri ai reclamanti, e dell'archivio reclami la Compagnia si è dotata di una specifica funzione aziendale (l'“Ufficio Reclami”) e ne garantisce l'imparzialità di giudizio mediante un'appropriata collocazione organizzativa e idonee procedure tese ad evitare conflitti di interesse con le strutture o i soggetti il cui comportamento è oggetto di reclamo.

Eventuali reclami possono essere inoltrati per iscritto a Mediolanum Vita S.p.A., Ufficio Reclami, Via F. Sforza, 20080 Basiglio, Milano 3 - Milano, anche trasmessi via fax al numero: 02/90492649 o via mail all'indirizzo: ufficioreclami@mediolanum.it oppure ufficioreclami@pec.mediolanum.it.

Sono rivolti all'IVASS, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, fax 06.421.33.353/745:

- a) i reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005 relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
- b) i reclami già presentati direttamente alle imprese di assicurazione che non hanno ricevuto risposta entro il termine di 45 giorni dal ricevimento da parte delle imprese stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente; in tal caso, l'esposto dovrà essere corredato della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

I reclami indirizzati all'IVASS contengono:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e copia dell'eventuale riscontro fornito dalla compagnia stessa la cui risposta non sia ritenuta soddisfacente dal reclamante;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

In mancanza di alcuna di tali informazioni l'IVASS, ai fini dell'avvio dell'istruttoria, entro il termine di 90 giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, l'integrazione dello stesso con gli elementi mancanti.

L'IVASS, ricevuto il reclamo, avvia senza ritardo l'attività istruttoria dandone notizia al reclamante entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del reclamo. Nel corso dell'istruttoria l'IVASS, oltre che al reclamante, può richiedere dati, notizie o documenti ai soggetti sui quali esercita la vigilanza, i quali forniscono riscontro nel termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L'IVASS può chiedere all'impresa di assicurazione di fornire chiarimenti sul reclamo direttamente al reclamante. In tal caso, l'impresa trasmette copia della risposta all'IVASS, il quale, se ritiene la risposta non soddisfacente, entro 120 giorni dal ricevimento della medesima fornisce riscontro al reclamante.

Nota Informativa

L'IVASS dà notizia dell'esito dell'attività istruttoria al reclamante entro il termine di 120 giorni dalla ricezione del reclamo, fatti salvi i casi di sospensione dovuti alla richiesta di informazioni o all'acquisizione di dati.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e/o il Contraente e la Società relativamente all'esecuzione della polizza, ciascuna parte dovrà esperire il procedimento di mediazione obbligatorio, ove previsto quale condizione di procedibilità in base al D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni, rivolgendosi ad un Organismo di Mediazione iscritto all'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

18. Informativa in corso di contratto

Mediolanum Vita comunicherà per iscritto al Contraente ogni modifica intervenuta nelle informazioni sopra riportate nel corso della durata contrattuale per effetto di modifiche alla legislazione.

Per la consultazione degli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet della Compagnia: www.mediolanumvita.it.

Mediolanum Vita invierà, entro 60 giorni dalla chiusura di ogni anno solare, la certificazione dei premi versati. Gli obblighi relativi alle comunicazioni previste, ove preventivamente ed espressamente richiesto dal Contraente, possono essere assolti anche utilizzando tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime consentano al destinatario dei documenti l'acquisizione su supporto duraturo.

19. Comunicazioni del contraente alla Compagnia

Si rammenta che, ai sensi dell'Art. 1926 del Codice Civile, vi è l'obbligo di comunicare alla Compagnia i cambiamenti di professione o di attività dell'Assicurato che intervengano in corso di contratto. Tali comunicazioni possono essere fatte pervenire oltre che direttamente alla Compagnia (mediante lettera indirizzata a Mediolanum Vita S.p.A. - Palazzo Meucci Via F. Sforza - 20080 Basiglio - Milano 3, Milano - Italia), anche attraverso la società di distribuzione, Banca Mediolanum, o i suoi incaricati.

20. Conflitto di interessi

Mediolanum Vita ha stipulato con Banca Mediolanum un accordo per la distribuzione dei propri prodotti, per il tramite della Rete di Vendita di quest'ultima.

Sebbene sia Mediolanum Vita S.p.A., sia la distributrice Banca Mediolanum S.p.A., siano Società controllate da Mediolanum S.p.A., tale situazione non comporta un pregiudizio per la clientela in quanto la Compagnia ha adottato una politica per la corretta identificazione e gestione dei conflitti di interesse, originate da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri, che tramite apposite misure di gestione e specifici controlli, mitigano le situazioni conflittuali nelle quali Mediolanum Vita, nell'ambito della propria attività, potrebbe trovarsi.

In generale, le parti si sono impegnate ad operare con diligenza, correttezza e trasparenza, nonché ad organizzarsi per ridurre al minimo i rischi di conflitto di interessi e, in ogni caso, la Compagnia, anche in presenza di conflitto di interessi, opera nell'esecuzione del contratto in modo da non recare pregiudizio ai contraenti.

Inoltre, al fine di operare in modo integro e corretto, nell'interesse della clientela, la Compagnia è dotata altresì di un Modello di organizzazione gestione e controllo per la responsabilità amministrativa delle società, persone giuridiche, ai sensi del D.Lgs. 231/01, e di un Codice Etico che le consente, pur in presenza di inevitabile conflitto di interessi, di operare in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti, impegnandosi ad ottenere, nel loro interesse, il miglior risultato possibile indipendentemente dal tipo di conflitto.

Mediolanum Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

**Mediolanum Vita S.p.A.
Il Managing Director
Luca Bevilacqua**



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

ART. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO

LIFE SERENITY VITA è un contratto di assicurazione temporanea caso morte in base al quale Mediolanum Vita si impegna a corrispondere ai Beneficiari, in caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, il capitale assicurato; in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale data, la polizza si intenderà estinta ed i premi pagati resteranno acquisiti da Mediolanum Vita.

È inoltre prevista la facoltà, per il Contraente, di abbinare alla copertura principale una Copertura Complementare Infortuni, che garantisce la corresponsione ai Beneficiari o agli aventi diritto di un capitale aggiuntivo a quello principale per il caso di infortunio dell'Assicurato che abbia come conseguenza il decesso dello stesso, a condizione che la morte si verifichi anche successivamente alla scadenza del contratto, ma comunque entro un anno dal giorno nel quale è avvenuto l'evento stesso, sempre che a tale data la polizza risulti pienamente in vigore.

ART. 2) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DECORRENZA DEGLI EFFETTI

Il contratto si ritiene concluso il giorno di incasso del premio iniziale da parte della Compagnia.

La copertura assicurativa entra in vigore, sia nel caso in cui sia stata effettuata la visita medica sia nel caso in cui non sia stata effettuata, alle ore 24.00 del giorno di conclusione del contratto.

La Compagnia in ogni caso comunicherà al Contraente la data di decorrenza all'interno del Documento di Polizza. Con l'accettazione della Proposta di Assicurazione la prestazione assicurata per il caso di decesso dell'Assicurato sarà garantita secondo le condizioni previste dai successivi Artt. 7 e 8 - Carenza. Qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva, l'assicurazione non può entrare in vigore prima delle ore 24 del giorno di decorrenza stessa. Qualora mancasse l'accettazione del rischio per motivi di carattere sanitario la Proposta decadrà automaticamente e Mediolanum Vita, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa presso la propria sede, comunicherà al Contraente la mancata accettazione e restituirà gli eventuali mezzi di pagamento ricevuti o le somme già versate/addebitate alla sottoscrizione della Proposta di Assicurazione.

ART. 3) DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO - INCONTESTABILITÀ

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti relative a circostanze tali per cui Mediolanum Vita non avrebbe dato il suo consenso o, se avesse conosciuto il vero stato delle cose, non lo avrebbe dato alle medesime condizioni Mediolanum Vita ha diritto:

- se esiste malafede o colpa grave (Art. 1892 del Codice Civile), di contestare la validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza oppure di rifiutare, in caso di sinistro e in qualsiasi momento, ogni pagamento;
- se non esiste malafede o colpa grave (Art. 1893 del Codice Civile), di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si dovesse verificare prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta da Mediolanum Vita o prima che quest'ultima abbia dichiarato di recedere dal contratto, le somme assicurate saranno ridotte in relazione al maggior rischio accertato.

Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione o dalla sua riattivazione, il contratto non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente o dell'Assicurato, salvo il caso in cui la verità sia stata alterata o taciuta in malafede o colpa grave.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

ART. 4) DIRITTO DI REVOCA E RECESSO

Il Contraente può revocare la Proposta di Assicurazione in qualunque momento finché il contratto non sia concluso. La comunicazione di revoca deve essere inviata a Mediolanum Vita a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Mediolanum Vita restituirà al Contraente gli eventuali mezzi di pagamento ricevuti o le somme già versate/addebitate entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso dandone comunicazione scritta a Mediolanum Vita a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Mediolanum Vita rimborserà entro e non oltre trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione di recesso il versamento effettuato al netto dell'eventuale quota del premio relativa al

Condizioni di Assicurazione

rischio corso nel periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

ART. 5) RISCHIO DI DECESSO

Il rischio di decesso è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali, con le limitazioni di garanzia nel caso in cui il decesso sia avvenuto in uno dei Paesi indicati come Paese a rischio e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo. L'indicazione è rilevabile sul sito internet www.viaggiareassicuri.it. Qualora l'indicazione fornita del Ministero degli Esteri venga diramata mentre l'Assicurato si trova nel Paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione. Il Contraente ha in ogni caso l'obbligo di comunicare alla Compagnia, ai sensi dell'Art. 1926 del Codice Civile, i cambiamenti di professione o di attività dell'Assicurato che intervengano in corso di contratto. È escluso inoltre dalla garanzia il decesso causato da:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall'eventuale riattivazione dell'assicurazione.

In tutti i casi sopra indicati Mediolanum Vita paga il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del decesso.

ART. 6) IMPORTO DEL CAPITALE ASSICURATO

Mediolanum Vita si impegna a corrispondere ai Beneficiari, in caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, il capitale assicurato determinato in base al capitale opzionato in fase di sottoscrizione per la copertura principale e agli adeguamenti annuali descritti al successivo Art. 11. L'ammontare del capitale aggiuntivo assicurato con la Copertura Complementare Infortuni è pari all'importo per la copertura principale. Il suddetto importo aggiuntivo sarà raddoppiato qualora il decesso avvenga a seguito di un infortunio:

- derivante all'Assicurato mentre si trova alla guida di veicoli e natanti purché, se richiesto, sia in possesso di regolare abilitazione a norma delle disposizioni vigenti;
- causato all'Assicurato come pedone, passeggero o bagnante da qualsiasi mezzo di locomozione e trasporto pubblico terrestre, marittimo, lacuale, fluviale;
- occorso all'Assicurato in qualità di passeggero di aeromobile, purché egli non sia membro dell'equipaggio, l'aeromobile sia autorizzato al volo ed il pilota sia titolare di brevetto idoneo.

In ogni caso, il capitale assicurato con la Copertura Complementare Infortuni non può essere superiore a 200.000 euro.

ART. 7) CARENZA DELLA COPERTURA PRINCIPALE

L'Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza purché si sottoponga a visita medica. In ogni caso Mediolanum Vita richiede che l'Assicurato si sottoponga a visita medica per capitali assicurati superiori a 200.000,00 euro, accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare.

Al riguardo, si precisa che l'importo del capitale assicurato forma cumulo di rischio con eventuali ulteriori polizze temporanee per il caso di morte sottoscritte con Mediolanum Vita ed aventi il medesimo soggetto Assicurato.

Se invece il contratto viene assunto senza visita medica, rimane convenuto che, qualora il decesso avvenga entro i primi sei mesi dal perfezionamento del contratto e tutti i premi dovuti siano stati regolarmente versati, Mediolanum Vita corrisponderà, in luogo del capitale assicurato, una somma pari all'ammontare dei premi versati.

Mediolanum Vita non applicherà entro i primi sei mesi dal perfezionamento del contratto la limitazione sopra indicata qualora il decesso sia conseguenza diretta:

- a) di una delle seguenti malattie acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore del contratto: tifo, paratifo, tetano, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi, ittero emorragico, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata,

- encefalite post-vaccinica;
- b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza;
- c) di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio (fermo restando quanto disposto dall'Art. 3 delle Condizioni di Assicurazione) l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso.

Rimane inoltre convenuto che Mediolanum Vita corrisponderà, in luogo del capitale assicurato, una somma pari all'ammontare dei premi versati qualora il decesso dell'Assicurato sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero ad altra patologia ad essa collegata, ed avvenga:

- entro i primi cinque anni dal perfezionamento della polizza, in caso di contratto assunto senza visita medica;
- entro i primi sette anni dal perfezionamento del contratto, in caso di contratto assunto con visita medica ma in cui l'Assicurato non abbia aderito alla richiesta di Mediolanum Vita di eseguire gli esami clinici necessari per l'accertamento dell'eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività.

ART. 8) COPERTURA COMPLEMENTARE INFORTUNI

8.1. CARENZA

La Copertura Complementare Infortuni è sospesa durante l'arruolamento volontario non sostitutivo del servizio di leva o in caso di richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale.

La copertura riprende vigore non appena sono cessate le sopraccitate cause di sospensione.

8.2. ESCLUSIONI

Sono in ogni caso esclusi dalla Copertura Complementare Infortuni:

- gli infortuni dovuti a stato di ubriachezza, nonché quelli conseguenti all'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni e simili;
- gli infortuni sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose e dolose o di atti temerari, restando comunque coperti da garanzia gli infortuni conseguenti ad atti compiuti per legittima difesa o per dovere di umanità e solidarietà;
- gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo;
- gli infortuni derivanti da movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche, uragani, trombe d'aria, terremoti, alluvioni;
- gli infortuni che siano conseguenza diretta della

trasmutazione del nucleo dell'atomo e di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti;

- gli infortuni derivanti dall'esercizio delle seguenti attività sportive: scalata di qualsiasi tipo dal 3° grado in poi, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci alpinismo, bob, guidoslitta, sci acrobatico, skeleton, immersione con autorespiratore, paracadutismo, deltaplano e sport aerei in genere, pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, polo e caccia a cavallo, rugby, pesca subacquea, baseball;
- gli infortuni derivanti dalla partecipazione a corse e gare ed alle relative prove ed allenamenti salvo che si tratti di:
 - raduni automobilistici e gare di regolarità pura;
 - altre manifestazioni di carattere ricreativo che non comportino l'impiego di veicoli o natanti a motore e gli sport esclusi al punto precedente;
 - regate veliche o raduni cicloturistici;
- gli infortuni derivanti dalla guida di veicoli o natanti a motore per i quali l'Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore, dall'uso e guida di mezzi subacquei; gli infortuni subiti dall'Assicurato come pilota di aereo o come membro dell'equipaggio; gli infortuni subiti dall'Assicurato come passeggero di aeromobile non autorizzato al volo e con pilota non titolare di brevetto.

8.3. DEFINIZIONE DI INFORTUNIO

Ai fini della Copertura Complementare Infortuni si considera infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca all'Assicurato lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali siano causa diretta ed esclusiva del suo decesso.

Sono inoltre considerati infortuni i seguenti eventi:

- l'asfissia per involontaria aspirazione di gas o vapori;
- l'avvelenamento, le intossicazioni e le lesioni prodotte dall'ingestione involontaria di sostanze in genere;
- i morsi di animali, le punture e le ustioni di animali e vegetali in genere, nonché le infezioni (comprese quelle tetaniche) conseguenti ad infortuni considerati risarcibili;
- l'annegamento;
- gli effetti della temperatura esterna e degli agenti atmosferici, compresa l'azione del fulmine, nonché scariche elettriche ed improvviso contatto con corrosivi;
- gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o

Condizioni di Assicurazione

- negligenza anche dovuti a colpa grave;
- le lesioni determinate da sforzo (esclusi gli infarti e le ernie);
- le conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche e le altre cure rese necessarie da infortunio;
- gli infortuni sofferti in stato di malore e/o incoscienza;
- gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo ed attentati, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

ART. 9) DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è definita dal Contraente alla sottoscrizione della Proposta tra un minimo di cinque anni ed un massimo di venti anni e decorre in ogni caso dalla conclusione del contratto, come definito dall'Art. 2.

L'età dell'Assicurato alla data di sottoscrizione della Proposta sarà non inferiore a 18 o superiore a 65 anni compiuti al momento della sottoscrizione e non potrà essere superiore a 75 anni alla scadenza.

ART. 10) PAGAMENTO DEL PREMIO E DEI DIRITTI FISSI

Il premio è calcolato in annualità anticipate e può essere versato sia annualmente sia semestralmente. In ogni caso il premio del primo anno, anche se frazionato semestralmente, è dovuto per intero. Il valore del premio è determinato in fase di

sottoscrizione in funzione del capitale assicurato, della durata della polizza, dell'età, dello stato di salute e delle abitudini di vita dell'Assicurato nonché dello status di fumatore/non fumatore dell'Assicurato, ed è adeguato annualmente come descritto al successivo Art. 11.

La modifica in corso di contratto dei predetti requisiti, che determinano l'importo del premio all'atto della sottoscrizione, non incide sull'ammontare dello stesso che resta pertanto costante, fatta salva l'applicazione della rivalutazione ISTAT.

Il Contraente ha tuttavia l'obbligo di comunicare a Mediolanum Vita, ai sensi dell'Art. 1926 del Codice Civile, i cambiamenti di professione o di attività dell'Assicurato che determinino un aggravamento del rischio affinché la Compagnia possa valutare l'applicazione di una maggiorazione sul premio.

Il pagamento dei premi successivi al primo deve essere effettuato alle scadenze pattuite, con un termine di tolleranza di trenta giorni trascorsi i quali verranno applicati gli interessi di mora fin dal primo giorno.

In caso di decesso dell'Assicurato sarà decurtata dal pagamento del capitale assicurato la rata di premio eventualmente mancante al completamento dell'annualità in corso.

Sul premio sono applicati costi fissi pari a 10 €. Non sono previste spese di emissione del contratto.

Sul premio sono applicati costi variabili in funzione del capitale assicurato, dell'età, dello stato di salute, delle abitudini di vita, nonché dello status di fumatore/non fumatore dell'Assicurato secondo le seguenti tabelle:

COPERTURA ASSICURATIVA CASO MORTE**Capitale assicurato: € 50.000**

	Fattore di Rischio: NON FUMATORE			
	durata			
età	5	10	15	20
25	37,20%	36,80%	36,10%	34,70%
30	36,50%	35,10%	33,70%	31,00%
35	33,60%	31,60%	29,40%	26,70%
40	30,10%	27,60%	25,10%	22,90%
45	25,40%	23,00%	21,30%	20,10%
50	21,30%	20,10%	18,90%	18,20%

	Fattore di Rischio: FUMATORE			
	durata			
età	5	10	15	20
25	31,60%	31,90%	30,80%	29,80%
30	31,30%	30,20%	28,50%	27,00%
35	29,10%	27,30%	25,50%	23,60%
40	25,80%	24,00%	22,60%	21,00%
45	22,60%	21,00%	19,90%	18,90%
50	20,00%	18,90%	18,00%	17,30%

Capitale assicurato: € 100.000

	Fattore di Rischio: NON FUMATORE			
	durata			
età	5	10	15	20
25	41,10%	40,60%	39,60%	37,90%
30	40,20%	38,50%	36,50%	33,40%
35	36,60%	34,20%	31,40%	28,10%
40	32,20%	29,10%	26,30%	23,70%
45	26,60%	23,90%	22,00%	20,50%
50	21,90%	20,50%	19,30%	18,40%

	Fattore di Rischio: FUMATORE			
	durata			
età	5	10	5	20
25	34,20%	34,40%	33,10%	31,80%
30	33,60%	32,40%	30,30%	28,50%
35	31,00%	28,80%	26,80%	24,60%
40	27,10%	25,00%	23,30%	21,50%
45	23,40%	21,60%	20,40%	19,20%
50	20,40%	19,30%	18,30%	17,50%

Capitale assicurato: € 200.000

	Fattore di Rischio: NON FUMATORE			
	durata			
età	5	10	15	20
25	43,40%	42,80%	41,70%	39,80%
30	42,40%	40,40%	38,20%	34,70%
35	38,30%	35,60%	32,40%	28,90%
40	33,30%	30,00%	26,90%	24,20%
45	27,20%	24,30%	22,30%	20,80%
50	22,30%	20,80%	19,40%	18,60%

	Fattore di Rischio: FUMATORE			
	durata			
età	5	10	15	20
25	35,60%	35,80%	34,30%	32,90%
30	35,00%	33,50%	31,30%	29,30%
35	32,00%	29,60%	27,40%	25,10%
40	27,80%	25,60%	23,70%	21,80%
45	23,80%	21,90%	20,60%	19,30%
50	20,70%	19,40%	18,40%	17,60%

COPERTURA ASSICURATIVA CASO MORTE + COPERTURA COMPLEMENTARE INFORTUNI

Capitale assicurato: € 50.000

	Fattore di Rischio: NON FUMATORE			
	durata			
età	5	10	15	20
25	43,40%	43,20%	42,70%	41,80%
30	43,00%	42,10%	40,90%	38,80%
35	40,90%	39,40%	37,30%	34,60%
40	38,00%	35,40%	32,60%	29,90%
45	33,00%	30,10%	27,60%	25,40%
50	27,60%	25,50%	23,50%	22,10%

	Fattore di Rischio: FUMATORE			
	durata			
età	5	10	15	20
25	29,70%	29,90%	30,50%	31,40%
30	30,30%	30,90%	31,70%	32,40%
35	31,70%	32,80%	33,30%	32,90%
40	33,90%	33,90%	33,60%	33,10%
45	34,00%	33,40%	33,00%	34,30%
50	32,70%	32,70%	34,50%	35,80%

Capitale assicurato: € 100.000

	Fattore di Rischio: NON FUMATORE			
	durata			
età	5	10	15	20
25	45,60%	45,40%	44,80%	43,80%
30	45,20%	44,10%	42,80%	40,50%
35	42,90%	41,20%	38,80%	35,80%
40	39,50%	36,70%	33,60%	30,70%
45	34,10%	30,90%	28,30%	25,80%
50	28,30%	26,00%	23,80%	22,30%

	Fattore di Rischio: FUMATORE			
	durata			
età	5	10	15	20
25	31,00%	31,20%	31,80%	32,60%
30	31,60%	32,20%	33,00%	33,60%
35	33,00%	33,90%	34,40%	33,80%
40	35,00%	34,90%	34,40%	33,80%
45	34,90%	34,20%	33,60%	34,80%
50	33,30%	33,20%	34,90%	36,20%

Capitale assicurato: € 200.000

	Fattore di Rischio: NON FUMATORE			
	durata			
età	5	10	15	20
25	46,80%	46,50%	45,90%	44,90%
30	46,40%	45,20%	43,80%	41,40%
35	43,90%	42,10%	39,60%	36,40%
40	40,30%	37,40%	34,20%	31,10%
45	34,60%	31,40%	28,60%	26,10%
50	28,60%	26,30%	24,00%	22,50%

	Fattore di Rischio: FUMATORE			
	durata			
età	5	10	15	20
25	31,70%	31,90%	32,50%	33,30%
30	32,30%	32,90%	33,60%	34,20%
35	33,60%	34,60%	34,90%	34,30%
40	35,60%	35,40%	34,90%	34,10%
45	35,30%	34,50%	33,90%	35,00%
50	33,60%	33,40%	35,10%	36,30%

I costi fissi e variabili sopra riportati sono applicati dalla Compagnia per l'acquisizione, amministrazione e gestione del contratto.

Per capitali assicurati superiori a 200.000,00 euro è necessario che l'Assicurato si sottoponga a visita medica il cui costo è pari alla tariffa applicata dalla struttura medica a cui si è rivolto ed è a carico dell'Assicurato. Al riguardo, si precisa che l'importo del capitale assicurato forma cumulo di rischio con eventuali ulteriori polizze temporanee per il caso di morte sottoscritte con Mediolanum Vita ed aventi il medesimo soggetto Assicurato.

ART. 11) INDICIZZAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE E DEI PREMI

Il capitale assicurato opzionato in fase di sottoscrizione della Proposta di Assicurazione ed il premio della polizza saranno adeguati annualmente in base all'Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai pubblicato dall'ISTAT (già indice del costo della vita). Ad ogni ricorrenza annuale di polizza il premio ed il capitale saranno adeguati in base al rapporto esistente tra l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai pubblicato dall'ISTAT relativo al 4° mese precedente tale ricorrenza di polizza e quello analogo riferito all'anno precedente.

Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, le somme assicurate ed il premio vengano a superare il doppio degli importi stabiliti in fase di sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, le somme assicurate e i premi non verranno più adeguati per le annualità successive, e ciò fino alla scadenza del contratto.

ART. 12) MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO: RISOLUZIONE

Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio determina, trascorsi trenta giorni dalla scadenza, la risoluzione della polizza ed i premi pagati resteranno acquisiti da Mediolanum Vita.

A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in alcun caso, opporre l'eventuale mancato invio di avvisi di scadenza o l'esazione dei premi precedentemente avvenuta al suo domicilio.

ART. 13) RIPRESA DEL PAGAMENTO DEL PREMIO: RIATTIVAZIONE

Entro sei mesi dalla scadenza della prima rata di

premio non pagata, il Contraente ha comunque diritto a riattivare l'assicurazione pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi legali; trascorso tale periodo la riattivazione può avere luogo solo dietro espressa domanda del Contraente e previa accettazione scritta di Mediolanum Vita, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari.

In ogni caso di riattivazione, l'assicurazione entra di nuovo in vigore, per l'intero suo valore, alle ore ventiquattro del giorno del pagamento dell'importo dovuto.

Trascorsi dodici mesi dalla scadenza della prima rata non pagata, l'assicurazione non può essere riattivata. Venendo a cessare per qualunque motivo il pagamento del premio previsto per la copertura principale l'eventuale Copertura Complementare Infortuni si risolve di diritto; tuttavia, con la riattivazione della copertura principale e purché nel frattempo l'Assicurato non abbia subito infortuni, può essere riattivata anche la Copertura Complementare.

Il Contraente ha la facoltà di mettere fine alla Copertura Complementare Infortuni ad ogni scadenza annuale di premio, pur continuando a mantenere in vigore la copertura principale. Qualora il Contraente intenda valersi di questa sua facoltà, dovrà darne comunicazione a Mediolanum Vita a mezzo di lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, da far pervenire almeno 60 giorni prima della predetta scadenza.

ART. 14) BENEFICIARI

I Beneficiari sono designati dal Contraente al momento della sottoscrizione della polizza o, in un momento successivo, per mezzo di una lettera raccomandata indirizzata a Mediolanum Vita, nonché per testamento.

Eventuali revoche o modifiche nella designazione dei Beneficiari possono essere fatte in ogni momento, salvo i casi di cui all'Art. 1921 Codice Civile; tali atti devono essere comunicati per iscritto a Mediolanum Vita tramite lettera raccomandata.

In mancanza di designazione, si intenderanno quali Beneficiari per il caso di decesso gli eredi designati nel testamento o, in mancanza di questo, gli eredi legittimi dell'Assicurato.

È facoltà del Contraente designare in proposta contrattuale un "Beneficiario Irrevocabile" al quale sarà erogato l'importo, facente parte del complessivo capitale assicurato, previsto dal servizio "Flash Benefit" descritto al successivo Art. 18. Qualora il Contraente non indichi alcun Beneficiario Irrevocabile, in caso di decesso dell'Assicurato il servizio "Flash Benefit" non verrà esercitato e pertanto il capitale assicurato

Condizioni di Assicurazione

verrà liquidato interamente con le modalità previste ai punti 1) e 2) del successivo Art. 18.

ART. 15) RISCATTO, RIDUZIONE E PRESTITI

Il presente contratto non prevede la possibilità di richiedere riscatti, riduzioni o prestiti.

ART. 16) CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Contraente ha la facoltà di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal presente contratto, secondo quanto disposto dall'Art.1406 Codice Civile, a condizione che l'Assicurato presti il proprio assenso.

Tale atto è efficace dal momento in cui Mediolanum Vita riceve comunicazione scritta dell'avvenuta cessione del contratto e dell'assenso dell'Assicurato. Contestualmente, Mediolanum Vita deve effettuare l'annotazione relativa alla cessione su polizza o su appendice.

Mediolanum Vita può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto, secondo quanto previsto dall'Art. 1409 Codice Civile.

ART. 17) PEGNO

Il presente contratto può essere dato in pegno a terzi. Tale atto è efficace dal momento in cui Mediolanum Vita riceve comunicazione scritta dell'avvenuta costituzione in pegno, contestualmente Mediolanum Vita deve effettuare l'annotazione relativa alla costituzione in pegno in polizza o su appendice.

Mediolanum Vita può opporre ai creditori pignorati tutte le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario in conformità con quanto disposto dall'Art. 2805 Codice Civile.

ART. 18) MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI

1) Documentazione

Per la liquidazione delle prestazioni previste da LIFE SERENITY VITA devono essere preventivamente consegnati a Mediolanum Vita i documenti necessari a verificare l'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

In caso di decesso dell'Assicurato, dovrà essere inviata a Mediolanum Vita una richiesta di liquidazione, contenente le modalità di erogazione, alla quale dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- A) certificato di decesso dell'Assicurato;
- B) relazione medica sulle cause del decesso;

- C) documenti necessari ad identificare gli aventi diritto;
- D) ulteriore documentazione di carattere sanitario eventualmente ritenuta necessaria da Mediolanum Vita.

2) Termini di pagamento

Mediolanum Vita esegue il pagamento entro trenta giorni di calendario dal ricevimento della documentazione. Qualora tale termine non sia rispettato, Mediolanum Vita riconosce gli interessi moratori per il ritardo nel pagamento applicando il tasso legale di interesse in vigore.

I pagamenti sono effettuati in Italia ed in valuta nazionale corrente.

3) Servizio "Flash Benefit"

Qualora il Contraente abbia indicato, in fase di sottoscrizione della proposta contrattuale e senza alcun costo aggiuntivo, un Beneficiario Irrevocabile e lo stesso abbia accettato il beneficio ai sensi dell'Art. 1921 secondo comma del Codice Civile, in caso di sinistro Mediolanum Vita provvederà ad erogare, a tale soggetto, una prima parte dell'importo del capitale assicurato alla data del decesso, pari al 10% dello stesso fino ad un massimo di 10.000 euro. Tale importo verrà liquidato entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di erogazione sottoscritta dal Beneficiario Irrevocabile di "Flash Benefit", contenente le modalità di erogazione, alla quale dovranno essere allegati:

- A) certificato di decesso dell'Assicurato;
- B) relazione medica sulle cause del decesso;
- C) fotocopia di un documento identificativo del Beneficiario Irrevocabile di "Flash Benefit" in corso di validità.

Il restante importo del capitale assicurato verrà liquidato con le modalità previste ai punti 1) e 2), presentando la documentazione mancante.

4) Copertura Complementare Infortuni

Mediolanum Vita liquiderà il capitale assicurato dalla Copertura Complementare Infortuni a condizione che l'infortunio le venga comunicato mediante lettera raccomandata ove si indichi l'effettivo momento in cui gli aventi diritto sono venuti a conoscenza del decesso dell'Assicurato.

La denuncia dovrà indicare il luogo, il giorno e l'ora, gli eventuali testimoni e, ove possibile, la descrizione delle circostanze che hanno determinato l'infortunio nonché qualsiasi altra informazione e documentazione atta a comprovare che il decesso è conseguente ad infortunio.

Gli aventi diritto dovranno consentire a Mediolanum Vita lo svolgimento delle indagini ed autorizzare

i medici, intervenuti dopo l'infortunio, a dare le informazioni che fossero necessarie.

ART. 19) TERMINI DI PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

ART. 20) GESTIONE DELLE INFORMAZIONI

Mediolanum Vita rilascerà annualmente una documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei premi.

Mediolanum Vita comunicherà per iscritto al Contraente, in occasione della prima comunicazione

utile, le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo informativo per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto. Per la consultazione degli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet della Compagnia www.mediolanumvita.it.

ART. 21) FORO COMPETENTE

Per ogni controversia con Mediolanum Vita inerente il presente contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza ovvero di domicilio eletto dal Contraente o dal Beneficiario a seconda del soggetto che promuove la causa.

GLOSSARIO

Assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Beneficiario

Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

Carenza

Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l'evento assicurato avviene in tale periodo la Compagnia non corrisponde la prestazione assicurata.

Cessione, pegno e vincolo

Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

Conflitto di interessi

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Compagnia può collidere con quello del Contraente.

Contraente

È la persona, fisica o giuridica, che stipula la polizza con Mediolanum Vita e si impegna ad effettuare i versamenti.

Decorrenza della garanzia

Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

Durata del contratto

Periodo durante il quale il contratto è in vigore.

Età computabile

Età dell'Assicurato espressa in anni interi, alla data di sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, arrotondando per eccesso le eventuali frazioni d'anno superiori a 6 mesi e per difetto le frazioni d'anno pari o inferiori a 6 mesi.

Fascicolo informativo

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- Scheda Sintetica (per le polizze con partecipazione agli utili, unit-linked e index-linked);
- Nota Informativa;
- Condizioni di Assicurazione, comprensive del regolamento del Fondo Interno per le polizze unit-linked o del Regolamento della gestione separata per le polizze rivalutabili;
- Glossario;
- Modulo di Proposta.

IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che a decorrere dal 1° gennaio 2013 è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP.

Liquidazione

Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

Periodo di copertura (o di efficacia)

Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.

Premio

L'importo dovuto dal Contraente a Mediolanum Vita comprensivo dei diritti fissi e degli eventuali interessi di frazionamento.

Riattivazione

Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle Condizioni di Assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.

Riserva matematica

La somma pari alle attività accantonate da Mediolanum Vita per far fronte agli obblighi contrattuali.



È un prodotto di



GRUPPO MEDIOLANUM

MEDIOLANUM VITA S.p.A.

Sede Legale e Direzione: 20080 Basiglio - Milano 3 (MI)

Via F. Sforza - Palazzo Meucci

Capitale sociale euro 87.720.000 i.v. - Codice Fiscale -

Partita IVA - Iscr. Registro Imprese di Milano n. 01749470157

Impresa iscritta al n. 1.00041 dell'Albo delle Imprese

di assicurazione e riassicurazione

Società con unico Socio

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento

di Mediolanum S.p.A.

mediolanumvita@pec.mediolanum.it

www.mediolanumvita.it